



**REGOLAMENTO VERIFICAZIONE PERIODICA
CONFORME ALLA
NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
D.M. 21 APRILE 2017 N. 93**

Stato delle revisioni		
Rev.	Del	Descrizione delle modifiche
00	01.10.2018	Prima emissione
01	20.05.2020	Revisione a seguito esame documentale di ACCREDIA
02	31.12.2021	Revisione a seguito esame documentale supplementare di ACCREDIA
03	14.04.2022	Revisione a seguito di rilievi scaturiti da Audit in campo da Accredia
04	30.01.2023	Revisione a seguito di rilievi scaturiti da Audit in campo da Accredia punto 7.1
05	15.01.2024	Revisione a seguito aggiornamento documentazione

Odi L.M.S.	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag Pag. 2 a 11
-------------------	---	---

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....		3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....		3
4. REQUISITI GENERALI.....		4
4.1 Imparzialità e Indipendenza.....		4
4.2 Riservatezza.....		5
5. REQUISITI STRUTTURALI.....		6
5.1 Requisiti Amministrativi.....		6
5.2 Organizzazione e direzione		6
6. REQUISITI PER LE RISORSE		6
6.1 Personale.....		6
6.2 Dispositivi ed apparecchiature.....		7
6.3 Subappalto.....		7
7. REQUISITI DI PROCESSO		7
7.1 Metodi e procedure di ispezione		7
7.2 Trattamento degli elementi da sottoporre ad ispezione e dei campioni		9
7.3 RegISTRAZIONI delle ispezioni		9
7.4 Rapporti di ispezione e certificati di ispezione		10
7.5 Reclami e ricorsi		10
7.6 Processi dei reclami e dei ricorsi		11
8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE.....		11

Odi L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 3 a 11
--	---	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento descrive le attività di verifica periodica sugli strumenti di pesatura che la RAPOSO BILANCE S.R.L. esegue attraverso un'apposita divisione ispettiva costituita all'interno della stessa.

L'attività di verifica periodica viene eseguita, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93. **su strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (NAWI):**

classe II fino a 5kg;

classe III e IIII fino a 100.000 kg

e applicando i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in materia di competenza, di imparzialità e coerenza.

Il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, oltre a quanto previsto dal presente "Regolamento", vengono garantiti anche da quanto previsto nelle procedure e nei seguenti documenti emessi dalla RAPOSO BILANCE S.R.L.:

Manuale Qualità;

Condizioni generali di vendita verifica periodica;

Procedura per la Selezione Formazione e Monitoraggio del Personale;

Procedura per la Gestione Documentazione Sistema Qualità - Registrazione - Salvataggio;

Procedura Commerciale;

Procedura Attività. Ispettiva per Verifica Periodica e Riesame Verbali

Istruzione Operativa verifica periodica;

Moduli

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005	Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali.
UNI CEI 70099:2008	Vocabolario Internazionale di Metrologia Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM).
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Requisiti generali per le competenze di laboratori di prova e di taratura.
ILAC-P15:05/2020	Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
ILAC P10:07/2020	ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results.
D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517	"Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE e della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico."
Direttiva 2004/22/CE	Relativa agli strumenti di misura
Direttiva 2009/23/CE	Relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/31/UE	Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
D.lgs. 19 maggio 2016 n. 83	Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
D.M. 21 aprile 2017 n. 93	Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
ACCREDIA RG-01	Regolamento Generale per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione – Parte Generale", in edizione corrente.
ACCREDIA RG-01-04	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione" in edizione corrente.
ACCREDIA LS-03	Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione", in edizione corrente.
ACCREDIA RG-09	Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", nella revisione corrente

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 4 a 11
--	---	---

3. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente Regolamento è quella prevista dalle norme: UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2012 e il D.M. 21 aprile 2017 alle quali si rimanda. Qui di seguito si riporta un estratto delle definizioni di uso maggiore:

TERMINE	DEFINIZIONE
Sistema di Gestione per la Qualità	Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità
Procedura	Modo specificato per svolgere un'attività o un processo
Registrazione	Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte
Conformità	Soddisfacimento di un requisito
Cliente	Organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione siano soddisfatti
Ispezione	Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Prodotto	Risultato di un processo
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita
Servizio	Risultato di un'attività effettuata tra il fornitore e il cliente, che è generalmente intangibile
Organismo di ispezione	Organismo che esegue ispezioni
Organismo di ispezione di tipo C	Un organismo di ispezione che esegue ispezioni di prima parte, ispezioni di seconda parte, o entrambe, che costituisce una parte identificabile ma non necessariamente separata di una organizzazione che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione alla propria organizzazione madre o ad altre parti, o ad entrambe.
Verifiche Ispettive in Accompagnamento	Verifiche condotte dagli ispettori dell'Odl sugli oggetti sottoposti a ispezione alla presenza di ispettori e/o esperti dell'Organismo di Accreditamento (ACCREDIA).
Imparzialità	Presenza di obiettività, ovvero l'assenza di conflitti di interesse, o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività dell'organismo.
Ricorso, appello	Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quello oggetto.
Reclamo	Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.
Verificazione periodica	Il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

4. REQUISITI GENERALI

4.1 Imparzialità e Indipendenza

L'Odl L.M.S. della RAPOSO BILANCE S.R.L. si impegna ad eseguire le proprie attività di verifica periodica nell'ambito del controllo metrologico legale regolamentato dal D.M.93/2017 sugli strumenti di misura con assoluta indipendenza, imparzialità ed integrità.

La Direzione è responsabile della garanzia di imparzialità delle proprie attività di verifica periodica, non permettendo che pressioni commerciali, economico finanziarie o di altro tipo possano in alcun modo compromettere la propria imparzialità.

Inoltre il personale dell'Organismo di Ispezione L.M.S., non svolge e non assume ruoli in attività quali progettazione, direzione lavori, collaudi, gestione della sicurezza, ecc. o che possano comunque

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 5 a 11
--	---	---

entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle attività di verifica;

il Responsabile Tecnico ed il suo Sostituto non dipendono gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo.

La direzione garantisce l'impegno a non far effettuare verificazioni periodiche, in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza e imparzialità dell'attività di verifica.

La direzione garantisce che il personale operante nell'ambito di tutte le attività, ed in particolare per quelle di verifica periodica, ha compreso:

- l'importanza della riservatezza nel lavoro chiamato a svolgere, impegnandosi a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente, di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con lo stesso e in particolare, informazioni relative allo strumento di pesatura o all'organizzazione;

Il personale coinvolto nelle attività di verifica periodica sottoscrive un'esplicita dichiarazione d'impegno relativa all'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza e si impegna adempiere al proprio lavoro con onestà, diligenza e lealtà.

Qualunque informazione o documento fornito dal Cliente è gestito dall'Odl L.M.S. come riservato e non viene diffuso a meno di disposizioni di legge o contrattuali e comunque, fatte salvo, quelle informazioni richieste da soggetti titolari quali ACCREDIA e le CCIAA.

Per garantire ciò, i rischi che possono compromettere l'imparzialità delle attività svolte dall'Odl L.M.S. vengono periodicamente identificati, analizzati e documentati in sede di riesame della direzione.

L'indipendenza dell'Odl L.M.S., tenuto conto delle condizioni nelle quali esegue la propria attività, soddisfa i requisiti per gli organismi di Tipo C ad eccezione del requisito riguardante il divieto di effettuare verifiche su strumenti di pesatura da parte della medesima persona che ha effettuato la riparazione. Tale eccezione è permessa esplicitamente dal decreto ministeriale che regola la verifica periodica art. 4 punto 17, decreto 21 aprile 2017, n. 93.

I meccanismi di salvaguardia implementati per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le verifiche e le altre attività aziendali sono:

- il Responsabile Tecnico e il Sostituto non dipendono gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio di verifica, quali attività di progettazione, fabbricazione e fornitura strumenti di pesatura oggetto di verifica, essi dipendono direttamente dal legale rappresentante;
- la retribuzione del personale ispettivo viene stabilito sulla base di elementi quali inquadramento e tempo non dal numero delle verifiche effettuate o dal loro risultato.

4.2 Riservatezza

La direzione garantisce, in maniera competente con coerenza ed imparzialità, la massima riservatezza, per quanto riguarda l'attività di ispezione, inoltre si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti ottenuti ai fini dello svolgimento della propria attività di ispezione, e di ogni altro diritto sulla documentazione fornita dal Cliente. Tale impegno viene esteso, mediante la sottoscrizione di uno specifico obbligo alla riservatezza, a tutto il personale che ha accesso ai dati

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 6 a 11
--	---	---

relativi alla attività di ispezione.

La direzione nel caso intenda o sia obbligata per legge a rendere di dominio pubblico alcune informazioni, si impegna ad informare il cliente in anticipo, in merito alle informazioni da divulgare. Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, al fine di rispondere a reclami o ricorsi), vengono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.

5. REQUISITI STRUTTURALI

5.1 *Requisiti Amministrativi*

La divisione ispettiva dipende direttamente dal Legale Rappresentante della RAPOSO BILANCE S.R.L., l'attività di verifica periodica è riportata nell'oggetto sociale.

L'attività specifica dell'Organismo di Ispezione L.M.S. è il controllo metrologico previsto dal decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, in particolare esegue la verifica periodica legale degli strumenti di pesatura.

Tale attività è prestata su specifico incarico del titolare dello strumento di misura.

Come indicato nel Manuale Qualità, l'attività di verifica periodica come il resto delle attività svolte dalla RAPOSO BILANCE S.R.L. è coperta da polizza assicurativa.

Per l'esecuzione dell'attività di verifica periodica è stato predisposto un documento delle condizioni di vendita che regola il rapporto tra l'Odl L.M.S. e i Clienti.

5.2 *Organizzazione e direzione*

Per assicurare l'imparzialità dell'Odl L.M.S. nello svolgere l'attività di verifica periodica è stata definita la struttura organizzativa, l'Odl L.M.S. e tutto il personale dipendono direttamente dal Legale rappresentante della RAPOSO BILANCE S.R.L. struttura Organizzativa è documentata nel documento **MQ "Manuale della Qualità"** e nei seguenti documenti specifici:

- Organigramma generale, dove la Direzione ha identificato, il gruppo di persone o la persona che detiene l'autorità e la responsabilità per le attività riguardanti il processo di verifica periodica. L'organigramma nominativo è tenuto aggiornato dal Responsabile Qualità.
- Elenco del personale coinvolto nell'attività di verifica periodica.

Il personale dell'Odl è incaricato mediante lettera d'incarico riportante le mansioni assegnate. I requisiti di competenza per poter svolgere l'attività ispettiva sono quelli previsti dal D.M. 93/2017, sono indicati in apposita procedura: **"Selezione, formazione e monitoraggio personale"**

6. REQUISITI PER LE RISORSE

6.1 *Personale*

Tutte le attività di verifica periodica, sono svolte da personale competente e qualificato. Il personale viene selezionato, formato, qualificato e monitorato secondo i criteri e le modalità definiti nella specifica Procedura **"Selezione, formazione e monitoraggio personale"**.

Le verificazioni sono effettuate da personale competente che viene preventivamente formato, in modo da essere in grado di eseguire in modo autonomo le verifiche, viene formalmente autorizzato per l'esecuzione dell'attività e firmare i relativi rapporti di prova.

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 7 a 11
--	---	---

6.2 Dispositivi ed apparecchiature

L'Odl L.M.S. esegue l'attività di verifica periodica, con strumentazione e apparecchiature tenute sotto controllo attraverso un programma documentato che definisce le responsabilità, l'identificazione, la registrazione, la taratura e la manutenzione.

La taratura viene fatta eseguire da un laboratorio di taratura accreditato LAT per i campioni di riferimento.

Il Responsabile Tecnico assicura il funzionamento e lo stato di taratura di tutta la strumentazione.

Per i campioni di lavoro vengono controllati e gestiti con software dedicato, che è stato validato prima dell'utilizzo come descritto in apposita Istruzione Operativa Controllo delle Apparecchiature per Prova Misurazione e Collaudo.

In caso di strumentazione fuori taratura, la stessa viene segregata e il Responsabile Tecnico verifica se le verificazioni periodiche eseguite in precedenza siano rimaste o meno entro i limiti accettabili o devono essere ripetute.

La strumentazione utilizzata rispetta i requisiti dettati dal D.M. 93/17 in funzioni delle classi di precisione degli strumenti da sottoporre a verifica periodica. Gli stessi o sono certificati LAT (classe I e II) o sono controllati (classe III e IIII con divisione di verifica $(e) \geq 1 \text{ g.}$) dall'organismo stesso. L'utilizzo della strumentazione è limitato al solo personale autorizzato.

Maggiori dettagli relativi alla gestione della strumentazione sono riportati nell'istruzione operativa IO_06 controllo delle apparecchiature.

6.3 Subappalto

In questo momento, non è prevista nessuna attività di verifica periodica in subappalto.

7. REQUISITI DI PROCESSO

7.1 Metodi e procedure di verifica periodica

La gestione delle attività di verifica periodica sugli strumenti di pesatura indicate nel presente regolamento, sono regolate dal D.M. del 21 aprile 2017 n. 93 per gli aspetti metrologici legali e dal Regolamento Condizioni di Vendita che descrive i diritti ed i doveri del Clienti e quelli dell'Odl, dalla procedura PR 8.6 attività gestionale verifica periodica e riesame rapporti di VP ed IO_02 istruzione operativa verifica periodica strumenti di pesatura.

Il regolamento attività verifica periodica e il regolamento condizioni di vendita vengono resi noti al cliente prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica periodica, in modo tale che il Cliente è messo a conoscenza delle modalità di esecuzione della verifica periodica.

La verifica periodica viene eseguita sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico per accertare il mantenimento dei requisiti legali.

Per dare inizio all'attività titolare dello strumento di misura richiede un'offerta economica, la richiesta viene presa in carico se completa delle seguenti informazioni:

-ragione sociale,

-indirizzo;

-strumento/i da verificare.

Tale richiesta completa in ogni sua parte, sarà riesaminata, valutata la completezza delle informazioni

Odi L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 8 a 11
--	---	---

ricevute e la propria capacità di fornire il servizio nei termini richiesti, il responsabile commerciale invia un'offerta che, accettata, definisce l'aspetto economico del contratto, con riferimento alle **Condizioni generali di vendita verifica periodica**.

L'offerta contiene la descrizione della verifica periodica completa di tutte le informazioni relative alle attività e ai prezzi determinati in base al tariffario in vigore.

Qualora in fase di valutazione documentale o in fase di verifica emergessero incongruenze rispetto a quanto dichiarato dal cliente, l'offerta potrà essere soggetta a revisione da parte dell'organismo.

A seguito accettazione della richiesta/offerta e regolamento delle condizioni di vendita da parte del cliente, si procede al riesame:

- al fine di garantire che i requisiti per l'attività di verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- per appurare e garantire di avere le capacità di svolgere la verifica periodica in relazione al campo di applicazione riconosciuto, alla sede delle unità operative del richiedente e in base alla tempistica.

Le verifiche periodiche vengono pianificate (data e personale incaricato), tenendo conto, laddove possibile, di eventuali esigenze specifiche del cliente.

Il cliente ha la facoltà di fare obiezioni, adeguatamente motivate e presentate in forma scritta, in merito alla composizione del gruppo di valutazione o del singolo incaricato.

In accordo alle norme che regolamentano le attività degli organismi di ispezione, il cliente è vincolato ad accettare l'eventuale presenza di propri osservatori o dell'organismo di accreditamento ACCREDIA.

La non accettazione dell'esecuzione delle attività di monitoraggio/osservazione da parte di terzi (ACCREDIA) comporta la mancata attività di verifica periodica

Per le modalità operative si fa riferimento all'Istruzione di Verifica Periodica e alla relativa Procedura.

Ogni attività include:

- una riunione iniziale, in cui vengono definiti gli obiettivi e le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di valutazione applicabili;
- esame visivo dello strumento da verificare;
- prove metrologiche;
- una riunione finale, in cui si comunica l'esito della verifica, comprese le modalità ed i tempi per la risoluzione in caso di strumento non conforme.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'apposizione del contrassegno di colore verde riportante la data della prossima scadenza sullo strumento verificato e dei relativi sigilli.

Se l'esito è negativo il contrassegno apposto è di colore rosso e si procede come segue:

gli strumenti possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno rosso e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso.

Inoltre si compila il libretto metrologico, al termine dell'attività, viene eseguito il riesame o nella stessa giornata di esecuzione dell'attività o nei 2 giorni lavorativi seguenti, può essere eseguito dal Responsabile Tecnico o viceversa dal suo Sostituto.

Con esito positivo verrà emesso il certificato di verifica periodica;

con esito negativo si dà inizio all'iter di controllo, che prevede:

se sono errori formali si rivede il rapporto su file e si apportano le dovute modifiche inserendo la nuova revisione.

I rapporti e/o certificati di VP corretti vengono posti in una cartella dedicata denominata "RAPPORTI

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 9 a 11
--	---	---

CORRETTI". I documenti corretti recheranno il numero di revisione, l'anno e la data in cui è stata effettuata la stessa in modo da annullare e sostituire il precedente documento, ovvero rapporto e/o certificato;

se l'errore è riferito al calcolo degli errori permessi sugli strumenti verificati a causa di strumentazione fuori misura, vengono riprese le verifiche effettuate dall'ultimo controllo degli strumenti di lavoro e si controlla se l'errore calcolato rientra negli errori permessi, se i risultati non rientrano nel range permesso, si richiamano a proprie spese le verifiche effettuate in quel periodo e si ripetono le stesse con la strumentazione idonea nel più breve tempo possibile, ovvero non superiore a 7 giorni.

Il certificato di verificaione periodica, viene emesso dopo che è stata riesaminata l'attività, entro i 5 giorni successivi.

Il rapporto di VP ed il certificato sono riferibili tra loro attraverso un numero progressivo che viene dato univocamente al rapporto di VP ad inizio attività e successivamente lo stesso numero viene riportato sul certificato di verificaione periodica.

L'attività di verificaione periodica, viene riesaminata da persona diversa da chi ha eseguito l'attività in campo e solo dal Responsabile Tecnico o dal suo Sostituto, dopo di che viene emesso il certificato di verificaione periodica.

Su apposito registro vengono riportati in ordine cronologico:

- le richieste di verificaione periodica pervenute;
- la loro data di esecuzione con il relativo esito;
- data comunicazione su Eureka/Telemaco.

7.2 Trattamento degli elementi da sottoporre a verificaione periodica e dei campioni

Ogni strumento di misura da sottoporre a verificaione periodica è univoco, perché identificato da un numero di matricola.

La verificaione se viene eseguita contestualmente ad una riparazione, l'incaricato dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.

Gli strumenti e le apparecchiature necessarie per l'attività da svolgere sono nella disponibilità dell'Odl L.M.S. e sono inseriti in un sistema pianificato di controllo per accertarsi che i campioni di prima linea e i campioni di lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiore di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli.

Al termine di ogni verificaione periodica, in caso di esito positivo o anche in caso di esito negativo della conformità dello strumento verificato, l'incaricato alla verificaione appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, del decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato direttamente sull'oggetto ispezionato, questo è apposto sul libretto metrologico, come previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Durante l'attività gli strumenti da verificare e gli strumenti di controllo, vengono trattati in modo da evitare il loro deterioramento o danneggiamento.

7.3 Registrazioni delle verificazioni periodiche

Tutte le informazioni acquisite durante le attività di verificaione periodica sono registrate. Le stesse sono trattate in modo riservato.

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 10 a 11
--	---	--

In particolare le registrazioni includono: l'identificazione dello strumento verificato, l'identità della persona che ha effettuato l'attività di verifica periodica, le registrazioni strumentali, i certificati di taratura della strumentazione utilizzata.

7.4 Rapporti di verifica periodica e certificati di verifica periodica

I risultati di ogni verifica periodica, sono comunicati al titolare dello strumento mediante il "*Rapporto di verifica periodica*" contenente tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione corretta, accurata e chiara dell'esito della verifica periodica.

Di seguito si definiscono le informazioni minime che vengono riportate nel rapporto di VP:

- nome e indirizzo dell'organismo di ispezione;
- data della verifica periodica;
- identificazione dello strumento sottoposto a verifica periodica;
- data del rilascio;
- risultati dell'attività di verifica;
- firma dell'Ispettore che ha effettuato la verifica periodica;

I rapporti di VP sono emessi in forma digitale e/o cartaceo.

Eventuali correzioni su un rapporto di VP, dopo l'emissione, vengono effettuate esclusivamente dal *Responsabile Tecnico* mediante l'emissione di un nuovo rapporto di prova, che riporta lo stesso numero di rapporto con la dicitura "il presente rapporto sostituisce l'emissione precedente".

Presso la sede dell'Odl L.M.S. il personale non coinvolto nell'attività di verifica sul campo, procede al riesame di tutta l'attività, riesamina il rapporto di VP e se l'esito è positivo, procede alla compilazione del Certificato di Verifica Periodica che verrà consegnato al titolare dello strumento nei termini e nei modi concordati in fase riesame dell'offerta.

7.5 Reclami e ricorsi

Ogni reclamo/ricorso che pervenga all'Organismo di ispezione in forma scritta viene preso in esame e trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie.

L'organismo di ispezione è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.

Per reclamo si intende qualunque espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di Ispezione, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

Quindi, il cliente ha facoltà di presentare reclami avverso la condotta delle operazioni effettuate dall'Organismo di Ispezione.

Per ricorso si intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre a verifica all'Odl, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto

Odl L.M.S. RAPOSO BILANCE S.R.L. Regione Bronda 6/A Saluzzo (CN)	Regolamento V.P. conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 D.M. 21 APRILE 2017 N. 93	Ed.00 del 01.10.2018 Rev. 05 del 15.01.2024 Pag. 11 a 11
--	---	--

relativamente a quell'oggetto.

L'Odl è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.

La decisione ultima sui ricorsi non deve dare luogo ad alcuna azione discriminatoria.

7.6 Processi dei reclami e dei ricorsi

Le segnalazioni relative a reclami o ricorsi vengono registrate e inoltrate al Responsabile Tecnico il quale, con il supporto del Responsabile Qualità, provvede a:

- confermare di aver ricevuto il reclamo o il ricorso;
- raccogliere tutte le informazioni necessarie alla valutazione del reclamo o il ricorso e, ove possibile, fornire al reclamante o al ricorrente rapporti sullo stato di avanzamento e sull'esito;
- decidere riguardo a quali azioni debbano essere intraprese in risposta al reclamo;

Il Legale Rappresentante della azienda, in collaborazione con personale tecnicamente competente che non ha partecipato alla verifica periodica oggetto di ricorso, avvierà la fase di esame del reclamo/ricorso coinvolgendo le parti interessate e al termine di tale indagine il reclamante o il ricorrente verranno informati dell'esito dell'azione entro un mese dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora venga avviato un contenzioso il foro competente è quello di Cuneo.

L'Odl L.M.S. conserva le registrazioni relative a tutti i ricorsi e contenziosi.

Il processo di trattamento di reclami e ricorsi, e descritto nella procedura "**Reclami e Ricorsi**"

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

La RAPOSO BILANCE S.R.L. ha stabilito e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed adeguato a dare dimostrazione del soddisfacimento coerente dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in conformità all'opzione B.

La conformità del suddetto Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è certificata da un Organismo terzo accreditato.